



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Capitaneria di Porto di Pozzallo

SEZIONE TECNICA, SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

V.le medaglie d'oro lunga navigazione – 97016 Pozzallo (RG) – Tel. 0932/953327

E-mail: cppozzallo@mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo

ORDINANZA

REGATA VELICA

Data: 10 luglio 2022 - **Località:** Specchio acqueo antistante il lungomare Riviera Lanterna di Scoglitti, fraz. Comune di Vittoria (RG);
Organizzatore: A.S.D. Circolo Velico Anemos

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo di Pozzallo:

- VISTI:** gli artt. 17, 18 e 30 del Codice della navigazione, nonché l'art. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;
- VISTO:** l'art. 30 del Decreto Legislativo 18.07.2005 n. 171, riguardante la disciplina delle manifestazioni sportive organizzate da federazioni sportive nazionali, internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, unitamente all'art. 59 del D.M. 29 luglio 2008, n. 146, riguardante il regolamento di esecuzione del Codice della nautica da diporto sopra citato;
- VISTA:** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva in Italia con Legge nr. 1085 del 21.12.1977;
la propria Ordinanza di Sicurezza balneare n. 34/2021 emanata da questo Comando in data 18.06.2021;
- VISTA:** l'autorizzazione n. 553/22 del 06.07.2022 rilasciata dall'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente Dipartimento Regionale dell'Ambiente- Struttura Territoriale dell'Ambiente di Ragusa/Siracusa U.O.B. Territoriale Ambientale 1, per lo svolgimento di manifestazioni veliche nello specchio acqueo antistante il lungomare Riviera Lanterna di Scoglitti, frazione del Comune di Vittoria (RG);
- VISTO:** il Nulla Osta rilasciato dal Comando Militare Marittimo Autonomo in Sicilia con msg. prot. n. 52494/N/CB-SEZSUPPOPERATIVI del 30.06.2022;
- VISTA:** l'istanza del 20.06.2022 assunta al prot. n. 12973 con la quale il presidente dell'A.S.D. Circolo Velico Anemos, con sede a Scoglitti, lungomare Riviera Lanterna, frazione del Comune di Vittoria (RG), ha chiesto l'autorizzazione per poter effettuare per giorno 10 luglio 2022, dalle ore 08:30 fino alle 18:00, una regata velica denominata "TROFEO FABIO DI MARTINO" (regata Open) nello specchio acqueo antistante il lungomare Riviera Lanterna di Scoglitti, frazione del Comune di Vittoria (RG), meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato alla predetta istanza;
- VISTA:** la documentazione presente agli atti d'ufficio;
- VISTA:** l'Autorizzazione rilasciata da questo Comando;
- RITENUTO:** opportuno emanare apposite disposizioni per disciplinare la navigazione nello specchio acqueo marittimo di giurisdizione interessato dalla gara, ricadente nella zona di mare di competenza S.A.R. di questo Circondario marittimo, in modo da prevenire il verificarsi di possibili incidenti e permettere, al tempo stesso, il regolare svolgimento della manifestazione in parola;

RENDE NOTO

Che l'**A.S.D. Circolo Velico Anemos** effettuerà nella giornata del **10 luglio 2022 ore 08:30 fino alle ore 18:00 circa**, una regata velica denominata "TROFEO FABIO DI MARTINO" (regata Open) nello specchio acqueo antistante il lungomare Riviera Lanterna/Scoglitti, frazione del Comune di Vittoria (RG), meglio indicato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza perché ne formi parte integrante (All.1).

ORDINA

Art. 1

Interdizione del campo di gara

Nelle date e zona di mare sopraindicata, così come risulta dallo stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, **è vietato**:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità navale che non partecipi alla regata;
- praticare la balneazione e comunque accedervi,
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura, sia professionale che sportiva, sia essa di superficie che subacquea;
- effettuare qualsiasi altra forma di attività da parte di unità navali a remi, a vela, a motore;
- svolgere qualsiasi altra attività direttamente e/o di riflesso connessa agli usi pubblici del mare e non espressamente autorizzata dalla scrivente.

Le unità partecipanti alla manifestazione che, per qualsiasi motivo, effettuino navigazione al di fuori del campo di gara, sono considerate come normali unità da diporto, venendo assoggettate alla normativa che disciplina tale tipo di navigazione.

Art. 2

Deroghe

Non sono soggette/i al divieto di cui all'articolo 1:

- a) le unità facenti capo agli organizzatori ed alla giuria in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione;
- b) le unità della Guardia Costiera, delle Forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- c) le unità navali delle associazioni e/o gruppi volontari impiegati nell'assistenza alla manifestazione;
- d) le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Tutte le unità navali che a qualunque titolo accedono all'interno del campo di gara sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico o via VHF canale 16 (156,8 Mhz) con questa Autorità Marittima per qualunque situazione di emergenza.

Art. 3

Condotta delle unità in prossimità dell'area di interdizione

Tutte le unità navali non facenti parte della manifestazione sportiva in parola, nel giorno suddetto e nel tratto di mare interessato dalla regata, ricadente nella giurisdizione di questo Circondario Marittimo, per tutta la durata della competizione, dovranno prestare la massima attenzione in modo da non intralciare il normale svolgimento della gara e comunque dovranno mantenersi a non meno di 500 metri dalle unità veliche partecipanti alla manifestazione sportiva in questione.

Inoltre, tutte le unità navali non facenti parte della regata in parola dovranno prendere contatti con i responsabili del Comitato organizzatore presente in zona e/o dei giudici di gara nonché con i conduttori delle altre unità navali addette alla vigilanza, anche mediante l'ausilio di segnali radio, visivi e sonori, per concordare la manovra più sicura da seguire, comunque rispettando sempre le vigenti disposizioni del "Regolamento per prevenire gli abbordi in mare", adottando, altresì, tutte le misure cautelari che il caso richiede, evitando la creazione di moto ondoso o l'assunzione di rotte che possano rendere difficoltosa la navigazione delle unità da diporto a vela che partecipano alla regata.

Art. 4

Condizioni minime da rispettare

Lo svolgimento della regata velica dovrà avvenire solo con condizioni meteomarine assicurate. Il responsabile dell'organizzazione dovrà, prima dello svolgimento della manifestazione, esperire un sopralluogo nell'area individuata per lo svolgimento della stessa e rispettare tutte le particolari prescrizioni elencate nelle Autorizzazioni indicate in parte prefata, disponendo l'immediata sospensione dell'attività in caso di sopravvenute condizioni meteomarine sfavorevoli.

Del pari, l'attività stessa dovrà essere sospesa qualora venissero a mancare, per qualsiasi motivo, le condizioni minime per la sicurezza dei partecipanti.

Art. 5

Disposizioni finali e sanzioni

La presente Ordinanza, emanata nell'ambito delle esclusive e specifiche competenze di questa Autorità Marittima, ai soli fini della disciplina della sicurezza della navigazione e dei controlli di polizia marittima, non esime l'Associazione dal munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo eventualmente necessario e di competenza di organi e/o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente od indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

Questa Autorità Marittima si riserva di impartire tutte le eventuali ulteriori disposizioni che si dovessero ritenere, di volta in volta, necessarie per la salvaguardia della sicurezza della navigazione e della pubblica incolumità.

L'Autorità Marittima è manlevata da qualsiasi responsabilità civile e/o penale per danni che dovessero derivare a persone e/o cose in dipendenza della presente Ordinanza.

L'inizio della manifestazione in parola comporta l'automatica accettazione di tutte le clausole e prescrizioni indicate nel presente provvedimento.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili di tutti i danni che potessero derivare a loro, a terzi e/o a cose in conseguenza dell'inosservanza della presente norma e saranno puniti ai sensi:

- dell'art. 53 comma 3 del D.Lgs 171/2005;
- dell'art. 1231 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo

Pozzallo, (vedasi stringa in alto in prima pagina)

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

Capitano di Fregata (CP) Donato ZITO

documento elettronico firmato digitalmente
(D.lgs n°82 del 07/03/2005)



STRALCIO PLANIMETRICO CAMPO DI REGATA

